

# DE.MA. S.R.L.

*a difesa dell'ambiente*



## SEGNALAZIONE VIOLAZIONI

### **Chi può segnalare**

- I dipendenti della società
- I lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la società
- I lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi alla società o che, per conto di questa, realizzano opere in favore di terzi
- I liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività alla società
- I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società
- Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società

### **Cosa si può segnalare**

- Violazioni di legge, siano esse di natura civile, amministrativa o penale
- Violazioni del codice etico, del modello organizzativo 231, e di ogni altra regola di comportamento prevista nella documentazione ufficiale e conosciuta della società
- I comportamenti impropri che ledono l'integrità della società di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo in cui si opera, posti in essere da uno qualunque dei soggetti che intrattengono rapporti di lavoro con la società.

### **Come si può segnalare**

La segnalazione può essere effettuata:

- tramite mail all'indirizzo [OdV@dema-srl.it](mailto:OdV@dema-srl.it)
- tramite servizio postale all'indirizzo DE.MA s.r.l. – Organismo di Vigilanza - via Fondo 24 – 44026 Bosco Mesola (FE)
- mediante comunicazione verbale o dichiarazione rilasciata a seguito di richiesta di essere sentito inviata a uno degli indirizzi sopra indicati
- La segnalazione può essere anche anonima
- Quanto più la segnalazione è completa, con indicazione precisa del fatto segnalato, della persona che lo ha posto in essere, di eventuali testimoni o documenti a sostegno della segnalazione, tanto più veloce e precisa sarà l'attività istruttoria dell'organismo competente a valutarne la fondatezza

### **Come si svolge la procedura**

Il soggetto deputato a svolgere gli accertamenti conseguenti alla segnalazione è l'Organismo di Vigilanza della società.

Il rappresentante dell'ODV deve:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione
- convocare la persona segnalante che abbia chiesto di essere sentita



- ° mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni
- ° dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, anche a quelle eventualmente anonime
- ° svolgere ogni opportuno accertamento sulle segnalazioni ricevute
- ° fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel caso in cui il servizio di segnalazione sopra descritto non dovesse essere concretamente operativo, o sia già stata presentata una segnalazione che non ha avuto seguito, o vi sia il pericolo di atti ritorsivi, o vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, il soggetto interessato può effettuare la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite il canale predisposto da questa autorità sul proprio sito internet ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

### **Tutela del segnalante**

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione per i fatti segnalati.

### **Responsabilità del segnalante**

Nel caso in cui venga accertata, anche con sentenza non definitiva, la responsabilità penale o civile della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia in ordine ai fatti segnalati, vengono meno le misure di protezione previste per la persona segnalante, e alla stessa possono essere applicate sanzioni disciplinari.

### **Trattamento dei dati personali**

Titolare del trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, cui deve essere inviata, con le medesime modalità di inoltro della segnalazione, ogni richiesta per l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679, e cioè

# **DE.MA. S.R.L.**

***a difesa dell'ambiente***



per richiedere informazioni sul trattamento dei propri dati personali, chiederne la rettifica o la cancellazione, opporsi al trattamento.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di legge e del regolamento (UE) 2016/679.